



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Di Segreteria

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITÀ**

approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.07.2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

PREMESSA

In campo europeo e nazionale le pari opportunità tra uomo e donna sono state da tempo individuate come uno degli elementi chiave per la sostenibilità dello sviluppo socio-economico.

Il Comune di Trasacco, con riferimento all'art. 6 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che recita al comma 3 *"Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n° 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti"*, promuove la consulta per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Essa nasce per studiare la situazione attuale che evidenzia, anche a livello locale, una sensibile disparità tra uomo e donna in ambito occupazionale e nell'amministrazione civica.

In tal senso si propone come strumento operativo per favorire un crescente contributo della società civile femminile allo sviluppo politico, economico e sociale della realtà cittadina.

Articolo 1 - Finalità

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana viene istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per la promozione e diffusione di una cultura delle Pari Opportunità tra uomo e donna e tra soggetti "deboli e forti" nella società.
2. La Commissione ha sede nel Palazzo comunale ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopramenzionati.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando in stretto rapporto con i competenti Assessorati comunale e provinciale delle Pari Opportunità, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Articolo 2 - Compiti

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge del 10 aprile 1991 n. 125, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità..

2. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all' art. 1. In particolare, anche in collaborazione con i competenti Assessorati comunale e provinciale, la Commissione:
 - a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
 - b) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) esprime pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza. A tal fine tutte le proposte di deliberazione devono essere comunicate a cura del Segretario comunale almeno tre giorni liberi prima del Consiglio;
 - d) presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale in atto, alla Commissione regionale per le Pari Opportunità;
 - e) partecipa ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di loro competenza. A tal fine la Commissione deve ricevere tutte le comunicazioni inerenti l'inizio e lo svolgimento del procedimento amministrativo in merito a materie di propria spettanza.
 - f) promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - g) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
 - h) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - i) promuove la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione;
 - l) promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
 - m) favorisce la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.

Articolo 3 - Costituzione, composizione e durata

1. La Commissione è composta da 10 componenti elette dal Consiglio Comunale, il Sindaco o un suo delegato, un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza. Le dieci componenti elette dal Consiglio Comunale devono garantire la rappresentatività territoriale la varietà delle competenze specifiche rappresentate, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Fanno parte della Commissione le consigliere elette nel Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione o al rinnovo della Commissione attraverso bando pubblico.
3. Chiunque sia interessata a far parte della Commissione deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale. La candidatura può essere proposta anche da associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio che abbiano interessi negli ambiti di competenza della Commissione.
4. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che la elegge ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco entro 60 giorni dalla nomina del Consiglio Comunale ed è presieduta dalla componente più anziana di età.
2. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza delle presenti e a scrutinio segreto la Presidente e la Vice Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone l'attività; la Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
4. La Commissione è convocata dalla Presidente, almeno cinque volte l'anno, con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un terzo delle sue componenti; in tal caso la riunione deve avere luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente. Dovrà essere prevista per ogni riunione della Commissione una prima e una seconda convocazione.
5. L'ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti; inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza della metà delle sue componenti, in seconda convocazione la riunione si riterrà valida qualunque sia il numero delle intervenute; le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente Regolamento.
7. L'assenza senza giustificato motivo dopo tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
8. Alle sedute della Commissione, in base agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti in materia.
9. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che verrà trasmesso al Sindaco entro cinque giorni dalla seduta.

Articolo 5 - Attività della Commissione

1. La Commissione può svolgere la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti e ne approva le proposte. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità. La Commissione per ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice che tiene i contatti con la Presidente.

2. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.
3. La Commissione inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e all'Assessore di competenza, una relazione sull'attività svolta; il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Oneri finanziari e personale

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. A tal fine la Presidente della Commissione presenterà almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.
2. Il funzionamento della Commissione è garantito con strumenti adeguati, come per le altre commissioni consiliari; le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della Commissione, nominato dalla Presidente.
3. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e su problemi di reciproco interesse e in base alle disposizioni adottate.
4. Non sono previsti indennità di presenza per la partecipazione alle sedute.

Articolo 7 - Informazioni e documenti

Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.